

TI_GERICHTE 11.2022.79 vom 2. September 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-09-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2022.79_d20240902

FR: TI_GERICHTE 11.2022.79 du 2 septembre 2024

IT: TI_GERICHTE 11.2022.79 del 2 settembre 2024

Regeste

Spese processuali inutili poste a carico dell'avvocato?

Erwägungen

E. 2

La prima Camera civile è competente per trattare i reclami contro le decisioni che riguardano spese processuali e ripetibili nelle materie che le sono attribuite per legge (art. 48 lett. a n. 8 a LOG con rinvio all'art. 110 CPC), sempre che, ove si dia una controversia patrimoniale, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta dinanzi al Pretore (art. 308 cpv. 2 CPC). La rettificazione di atti di stato civile non è una controversia patrimoniale (I CCA, sentenza inc. 11.2022.140 del 2 novembre 2022 consid. 1 con rinvio a DTF 135 III 391 consid. 1). Il reclamo in oggetto è dunque ricevibile.

E. 3

Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha accertato che quanto egli ha deciso con la precedente sentenza del 5 aprile 2022 corrisponde appieno a quanto gli istanti postulavano il 6 dicembre 2021, richieste che egli non poteva eccedere. Una domanda di rettifica poi – egli ha soggiunto – non è destinata a modificare una sentenza nel merito. Per di più, nella fattispecie l'istanza fondata sull'art. 334 CPC era senza probabilità di esito favorevole sin dall'inizio. Nelle circostanze descritte il primo giudice ha posto le spese processuali di fr. 500.–, ritenute inutili (nel senso dell'art. 108 CPC), a carico del patrocinatore, il quale “se avesse usato la dovuta diligenza richiesta dalle circostanze non avrebbe certo avviato la presente procedura”.

E. 4

Il reclamante premette di avere inoltrato la domanda di rettifica fondata sull'art. 334 CPC perché la sentenza del 5 aprile 2022 accerta lo stato civile di PI2, ma non quello del marito né la nascita della figlia V_____. Nel segno dell'economia processuale, e d'intesa con l'Ufficio cantonale dello stato civile, la richiesta era volta perciò – egli soggiunge – a evitare l'inoltro di una nuova istanza di accertamento. Posto ciò, l'interessato non contesta di avere introdotto una domanda di rettifica infondata, ma fa valere che la decisione di addebitargli le spese processuali è punitiva, motivata solo dal fatto ch'egli ha avviato una causa in nome e per conto dei suoi mandanti, giacché per il resto non può essergli rimproverata una condotta processuale negligente o riprovevole. Inoltre – egli continua – l'applicazione dell'art. 108 CPC presuppone, secondo dottrina, estremi di colpa grave che gli sono del tutto estranei. Benché la domanda di rettifica fosse senza probabilità di buon esito, poi, secondo il reclamante ciò non basta per giustificare l'addebito di spese processuali a un patrocinatore, il quale può essere chiamato soltanto ad assumere i costi dovuti alle

conseguenze di singoli atti abusivi o manifestamente contrari all'economia di giudizio, mentre in concreto egli si è limitato a introdurre una domanda di rettifica, respinta senza indugio dal Pretore aggiunto. Onde, in definitiva, la proposta di annullare il dispositivo sugli oneri processuali della sentenza impugnata. In subordine il reclamante chiede che, non ritenesse di annullare il dispositivo in questione, questa Camera riformi il dispositivo stesso riducendo a non più di fr. 100.– l'ammontare delle spese poste a suo carico dal Pretore aggiunto. La domanda di rettifica consistendo nel caso specifico in una semplice lettera di due pagine cui non ha fatto seguito alcun atto istruttorio, il reclamante assevera che le spese di fr. 500.– fissate nella sentenza impugnata sono esagerate ed eccessive.

E. 5

Le spese giudiziarie inutili sono a carico di chi le ha causate (art. 108 CPC). Inutili sono i costi dovuti a comportamenti di una parte o di un terzo che hanno maggiorato gli oneri ordinari correlati al processo. Si tratta di comportamenti che, valutati al momento in cui sono stati compiuti (e non a posteriori), non sarebbero serviti minimamente per la soluzione del litigio o che avrebbero offeso l'economia di giudizio. Inutile è, per esempio, il costo cagionato dalla ripetizione di un'udienza cui una parte è rimasta assente ingiustificata o i costi cagionati dall'assunzione di mezzi probatori che una parte doveva rendersi conto essere superflui oppure il costo cagionato dall'assunzione di prove notificate tardivamente in una causa retta dal principio inquisitorio illimitato. Spese giudiziarie inutili possono essere poste anche a carico di una parte che per finire ottiene causa vinta, ma che con il suo comportamento ha abusivamente complicato o procrastinato il processo (Stoudmann in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 4, 5 e 6 ad art. 108 con richiami). D'altro lato, soltanto le spese inutili, e non l'insieme delle spese processuali possono essere poste a carico di chi le ha causate. Chi ha provocato un'assunzione di testimoni superflua, per esempio, risponde unicamente dei costi dovuti per tale operazione (Tappy , op. cit., n. 11 ad art. 108; Stoudmann , op. cit., n. 7 ad art. 108). La mera introduzione di un'istanza o di un ricorso che appare irricevibile o di manifesta infondatezza, senza che si possano muovere altri rimproveri al patrocinatore, non è sufficiente per configurare una spesa inutile nel senso dell'art. 108 CPC. In un caso del genere la spesa processuale va – come di regola (art. 106 cpv. 1 CPC) – a carico della parte soccombente, la quale potrà rivalersi, se mai, sul patrocinatore per la manchevole esecuzione del mandato. Come si è spiegato, inutili sono i costi dovuti a comportamenti di una parte o di un terzo che hanno maggiorato gli oneri ordinari correlati al processo, non i costi ordinari del processo medesimo. Fosse vero il contrario, le spese processuali di un atto irricevibile o manifestamente infondato andrebbero sempre addebitate al patrocinatore, in contrasto con il principio sancito dall'art. 106 cpv. 1 CPC.

E. 6

Nella fattispecie il patrocinatore non ha fatto nient'altro che inoltrare il 7 aprile 2022 la domanda di rettifica, di due pagine, per i suoi assistiti Non ha adottato comportamenti suscettibili di maggiorare le ordinarie spese processuali. Al deposito della domanda non è seguito alcun altro atto di procedura, finché il 29 aprile successivo il Pretore aggiunto ha emanato la sentenza, respingendo la domanda. In condizioni siffatte le spese processuali di fr. 500.– rimangono quindi costi ordinari del processo a carico della parte soccombente. Il primo giudice rileva che, qualora avesse “usato la dovuta diligenza richiesta dalle circostanze”, il legale “non avrebbe certo avviato la presente procedura”. Ma il mero fatto di introdurre per imperizia, impreparazione, superficialità, negligenza o leggerezza un

rimedio giuridico senza probabilità di successo non basta per connotare una spesa inutile, ravvisabile solo – come detto – in costi dovuti a comportamenti repressibili che fanno lievitare gli oneri del processo, aggiungendosi alle spese usuali. In concreto invece il Pretore aggiunto ha addebitato al patrocinatore la tassa di giustizia come tale. Ne segue che, incompatibile con l'art. 106 cpv. 1 CPC, il dispositivo della sentenza impugnata non resiste alla critica e va annullato.

E. 7

Non si prelevano spese per il sindacato odierno, già per il fatto che nel caso precipuo non sussiste alcuna parte soccombente. Quanto alle ripetibili, il reclamante avrebbe potuto postulare tutt'al più un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 CPC). In linea di principio tuttavia un Cantone non è parte in causa e non può essere condannato a versare ripetibili né indennità d'inconvenienza (Urwyler/Grütter in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, 3^a edizione, n. 13 ad art. 107; Tappy, op. cit., n. 35 ad art. 107; Rüegg/Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3^a edizione, n. 11 ad art. 107), se non nelle ipotesi di ritardata giustizia (DTF 139 III 471), di conflitti negativi di competenza (DTF 140 III 501), di vittoria contro un diniego del gratuito patrocinio (DTF 140 III 507 consid. 4) o in materia di volontaria giurisdizione (DTF 142 III 110). Il caso in esame non rientra in nessuna di tali categorie. Il Cantone Ticino non può quindi essere tenuto a rifondere indennizzi (da ultimo: RtiD II-2022 pag. 685 n. 27c).

E. 8

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese processuali controverse non raggiunge manifestamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è accolto e il dispositivo della sentenza impugnata riguardante le spese processuali di fr. 500.– poste a carico del reclamante è annullato. 2. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili. 3. Notificazione all'avv. RE1, P_____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).